

## ALLEGATO 2 AL PROVVEDIMENTO DI AIA SOCIETA' ECO.IMPRESA - OSTUNI

### PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO

#### 1. Premessa

Il Piano di Monitoraggio e Controllo è stato redatto in conformità alle Best Available Technique (BAT) "Monitoraggio e Controllo", predisposto secondo le indicazioni dettate dalle norme di settore specifiche (in particolare la Parte Seconda, Titolo III-bis "L'autorizzazione integrata ambientale", del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) e dalle Linee Guida di settore (in particolare le Linee Guida in materia di "Sistemi di Monitoraggio", Allegato II, del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 31.01.05, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. n. 372/1999" e il "BRef monitoring" comunitario "Reference Document on the General Principles of Monitoring – July 2003"). In tali linee guida vengono fornite le necessarie informazioni, le componenti ambientali interessate, gli inquinanti e i parametri da monitorare, le metodologie di monitoraggio da impiegare, la modalità di espressione dei risultati di monitoraggio, i metodi di campionamento, i punti di controllo da monitorare, la frequenza e il responsabile del monitoraggio, le modalità di registrazione ed archiviazione dei dati ottenuti, per effettuare un efficace monitoraggio, impiegando gli strumenti appropriati, dei parametri significativi degli aspetti ambientali interessati dalle attività svolte nell'impianto IPPC in questione.

In attuazione dell'articolo 29-sexies, comma 6, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., il presente piano ha la finalità principale di verificare la conformità dell'esercizio dell'impianto IPPC in questione (Codice IPPC ex 5.1.-5.3. ora 5.1.b.c.d.-5.3.a.2.3.4.5.-5.3.b.2.-5.5.) alle condizioni stabilite nell'AIA e ne costituisce, pertanto, parte integrante.

Il documento in questione contiene una sintesi delle misure tecniche, organizzative e procedurali adottate per la gestione del monitoraggio e controllo, in particolare, delle emissioni in atmosfera, dei prelievi e scarichi idrici, delle emissioni acustiche, dei consumi energetici e dei rifiuti.

#### 2. Emissioni in atmosfera

Per quanto riguarda la componente ambientale "ARIA" il piano è finalizzato alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dall'Allegato 5, Allegato I, Parte Quinta, del D.Lgs. n. 152/06 e dalle Linee Guida del Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico per la Puglia (CRIAP) approvate in data 23.05.1998.

I punti di emissione convogliati presenti nell'impianto sono i seguenti:

punto di emissione	provenienza degli scarichi	sistema di abbattimento	altezza del camino	valori limite di emissione da rispettare	
E1	impianto di inertizzazione e miscelazione	scrubber e filtro a carbone	10,4 metri	polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>
				sostanze odorigene < 0.01 ppm	20 ppm
				sostanze odorigene < 0.001 ppm	5 ppm
				metalli pesanti	0,2 mg/Nm <sup>3</sup>
				acido solfidrico	5 mg/Nm <sup>3</sup>
				ammoniaca	2 mg/Nm <sup>3</sup>
				carbonio organico totale	5 mg/Nm <sup>3</sup>
E2	serbatoi di stoccaggio dei rifiuti liquidi	filtro a carbone	2,3 metri	COV	50 mg/Nm <sup>3</sup>
E3	gas di scarico dei caricatori semoventi a gasolio	/	9,7 metri	/	/
E4	gas di scarico del gruppo elettrogeno a gasolio	/	1,75 metri	/	/

La localizzazione dei punti di emissione è indicata nell'allegato 5 - "Planimetria dell'impianto con l'indicazione dei punti di emissione in atmosfera", Rev. 01 del 24.10.14 e i dettagli di tali emissioni sono indicati nella scheda E "Emissioni in atmosfera", Rev. 01 del 24.10.14, già agli atti dell'Autorità Competente e pubblicati sul portale web della Provincia di Brindisi.

Il Gestore deve rispettare i seguenti valori limite di emissione

Denominazione	Parametro	Valore limite di emissione, in mg/Nm <sup>3</sup>	Metodo di prova	Frequenza monitoraggio
E1	Polveri totali	10	UNI EN 13284-1:2003	Semestrale
	Metalli pesanti totali	0,2	UNI EN 14385:2004	
	sostanze odorigene con livello olfattivo ≤ 0,010 ppm	20 ppm	UNI EN 13649:2002	
	sostanze odorigene con livello olfattivo ≤ 0,001 ppm	5 ppm	UNI EN 13649:2002	
	Carbonio Organico Totale (COT)	5	UNI EN 13526:2002	
	Ammoniaca	2	M.U. 632:84	
	Acido solfidrico	5	M.U. 634:84	
E2	Composti Organici Volatili, espressi come Carbonio organico	50	UNI EN 13649:2002	Semestrale
E3-E4	Polveri	130	UNI EN 12341:1999	Annuale
	Ossidi di Azoto, espressi come NO <sub>2</sub>	4.000	UNI EN 14211:2005	
	Monossido di Carbonio	650	UNI EN 14626:2005	

Il Gestore deve rispettare le seguenti condizioni e prescrizioni, finalizzate anche al rispetto dei valori limite di emissione indicati:

- tutti i campionamenti e le misure devono essere eseguiti con i metodi indicati, da personale qualificato, presso laboratori accreditati e certificati. Ogni misura deve contenere una stima dell'incertezza associata, secondo la norma UNI CEI ENV 13005:2000; i campionamenti e le misure devono soddisfare i requisiti dettati dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008, UNI EN 13284:2003 ed UNI EN ISO 16911-2:2013;
- le emissioni si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione;
- i certificati di analisi delle emissioni dovranno essere conservati in originale negli uffici dello stabilimento;
- il Gestore dovrà compilare regolarmente il Catasto Informatizzato delle Emissioni Territoriali (CET), via web all'indirizzo [www.cet.arpa.puglia.it](http://www.cet.arpa.puglia.it), con le informazioni richieste, con i dati sui punti di emissione ed i risultati degli autocontrolli;
- i punti di campionamento delle emissioni convogliate devono essere resi accessibili agli organi di controllo; le piattaforme di lavoro per il campionamento devono garantire tutte le misure di sicurezza e prevenzione dai rischi stabilite al capo II, titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008;
- così come richiesto dal Comune di Ostuni in Conferenza di Servizi, il Gestore è tenuto a condurre almeno una campagna conoscitiva di monitoraggio delle emissioni diffuse odorigene, misurando le concentrazioni di sostanze odorigene, di COV, acido solfidrico e ammoniaca, in due punti individuati sul perimetro dello stabilimento;
- la società deve adottare ogni opportuna misura di prevenzione e sicurezza e ogni accorgimento necessario per evitare qualsiasi danno o nocumento a terzi, nonché evitare apporti di sostanze inquinanti all'ambiente, che si configurino come gettito pericoloso di cose, ai sensi dell'art. 674 c.p.;

- il Gestore deve trasmettere i risultati degli autocontrolli delle emissioni in atmosfera, unitamente a tutti i risultati dei monitoraggi del presente Piano e ai risultati del monitoraggio conoscitivo delle emissioni odorigene diffuse, nel RAPPORTO AIA, con la frequenza stabilita nell'allegato 1 al provvedimento di AIA, prescrizione 4.48.

### 3. Scarichi idrici

L'approvvigionamento idrico di acqua potabile nell'impianto avviene direttamente dalla rete pubblica di distribuzione dell'Acquedotto Pugliese s.p.a.

Nello stabilimento gli scarichi idrici sono rappresentati:

- dalle acque meteoriche di dilavamento delle coperture (sigla del punto di scarico S2) che recapitano nel canale consortile posto all'esterno del perimetro di recinzione dell'impianto e dedicato alla raccolta delle acque bianche della Zona Industriale del Comune di Ostuni;
- dalle acque reflue civili di tipo domestico che recapitano nella pubblica rete fognaria (sigla del punto di scarico S3);
- dalle acque meteoriche trattate a mezzo di trattamento di grigliatura, dissabbiatura, sedimentazione, disoleazione e/o chimico-fisico negli strati superficiali del sottosuolo mediante trincea drenante (sigla del punto di scarico S4); l'impianto di trattamento ed il relativo scarico verranno realizzati ed attivati entro il termine di sei mesi dalla data di adozione del presente provvedimento di rinnovo dell'AIA. Nelle more le acque meteoriche raccolte devono essere gestite come rifiuti liquidi e conferiti presso impianti terzi autorizzati.

Il posizionamento dei punti di scarico è indicato nell'allegato 6 "*Planimetria dell'impianto con rete idrica con l'individuazione dei punti di ispezione alla rete e dei punti di scarico*", Rev. 03 del 03.04.15 e i dettagli dei punti di scarico sono indicati nella Scheda G "*Emissioni idriche*", Rev. 02 del 03.04.15.

Il Gestore è in possesso dell'autorizzazione provvisoria all'immissione (scarico) delle acque meteoriche dei tetti rilasciata dal Consorzio ASI di Brindisi con prot. n°3137 del 15.07.2005 e del Contratto di somministrazione del servizio idrico integrato stipulato in data 23.01.2013 con l'A.Q.P. s.p.a., per lo scarico in fogna delle acque reflue civili di tipo domestico (provenienti dai servizi igienici).

Il Gestore deve rilevare all'inizio di ogni mese ed annotare su un apposito registro la lettura del contatore AQP, nonché inserire all'interno del RAPPORTO AIA (come indicato nella prescrizione n. 4.48 dell'allegato 1 al presente provvedimento), i consumi idrici dell'anno precedente desunti dalle letture mensili. L'archiviazione delle letture mensili del contatore può avvenire anche su supporto informatico.

Nell'allegato 1 al presente provvedimento, paragrafo C, viene descritta la gestione delle acque meteoriche, così come da progetto presentato dal Gestore. In tale descrizione viene specificato che le acque meteoriche raccolte, a seguito di trattamento primario e successivo trattamento chimico fisico, vengono parzialmente riutilizzate nei cicli produttivi all'interno dello stabilimento, in ottemperanza ai principi di riutilizzo introdotti dal R.R. n. 26/2013: l'aliquota in eccesso di dette acque trattate viene scaricata in trincea drenante nel punto di scarico S4.

Nella tabella che segue sono elencate le sostanze inquinanti e le modalità con le quali devono essere svolte le attività di monitoraggio e controllo, al fine di dimostrare la conformità degli scarichi ai valori limite di cui alla Tabella IV (Scarico sul suolo) dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.:

Oltre al rispetto dei valori limite della tabella seguente, così come stabilito al paragrafo 2 "*Scarichi sul suolo*", punto 2.1 "*Sostanze per cui esiste il divieto di scarico*", dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/06, restano fermi i divieti di scarico sul suolo e nel sottosuolo delle seguenti sostanze:

- composti organo alogenati e sostanze che possono dare origine a tali composti nell'ambiente idrico;
- composti organo fosforici;
- composti organo stannici;

- sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno in ambiente idrico o in concorso dello stesso;
- mercurio e i suoi composti;
- cadmio e i suoi composti;
- oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti;
- cianuri;
- materie persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione o andare a fondo e che possono disturbare ogni tipo di utilizzazione delle acque.

Tali sostanze si intendono assenti quando sono in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento.

parametro	valore limite di scarico, mg/l	metodo di prova
pH	6-8 (unità pH)	APAT CNR-IRSA 2060 Man29 2003
SAR	10	Calcolo
materiali grossolani	assenti	---
solidi sospesi	25	APAT CNR-IRSA 2090 B Man29 2003
BOD <sub>5</sub>	20 (mg O <sub>2</sub> /l)	APAT CNR-IRSA 5120 B1 Man29 2003
COD	100 (mg O <sub>2</sub> /l)	APAT CNR-IRSA 5130 Man29 2003
azoto totale, come N	15 (mg N/l)	APAT CNR-IRSA 4060 Man29 2003
fosforo totale, come P	2 (mg P/l)	EPA 6020 A:2007
tensioattivi totali	0,5	APAT CNR-IRSA 5170 Man29 2003; APAT CNR-IRSA 5180 Man29 2003
Alluminio	1	EPA 6020 A:2007
Berillio	0,1	EPA 6020 A:2007
Arsenico	0,05	EPA 6020 A:2007
Bario	10	EPA 6020 A:2007
Boro	0,5	EPA 6020 A:2007
Cromo totale	1	EPA 6020 A:2007
Ferro	2	EPA 6020 A:2007
Manganese	0,2	EPA 6020 A:2007
Nichel	0,2	EPA 6020 A:2007
Piombo	0,1	EPA 6020 A:2007
Rame	0,1	EPA 6020 A:2007
Selenio	0,002	EPA 6020 A:2007
Stagno	3	EPA 6020 A:2007
Vanadio	0,1	EPA 6020 A:2007
Zinco	0,5	EPA 6020 A:2007
Solfuri	0,5 (mg H <sub>2</sub> S/l)	EPA 9034:1996
Solfiti	0,5 (mg SO <sub>3</sub> /l)	APAT CNR-IRSA 4150 A Man29 2003
Solfati	500 (mg SO <sub>4</sub> /l)	APAT CNR-IRSA 4020 Man29 2003
Cloro attivo	0,2	APAT CNR-IRSA 4080 Man29 2003
Cloruri	200 (mg Cl/l)	APAT CNR-IRSA 4020 Man29 2003
Fluoruri	1 (mg F/l)	APAT CNR-IRSA 4020 Man29 2003
Fenoli totali	0,1	APAT CNR-IRSA 5070 A1 Man29 2003; APAT CNR-IRSA 5070 A2 Man29 2003
Aldeidi totali	0,5	APAT CNR-IRSA 5010 A Man29 2003
Solventi organici aromatici totali	0,01	APAT CNR-IRSA 5140 Man29 2003
Solventi organici azotati totali	0,01	EPA 5030 C 2003; EPA 8260 C 2006
Saggio di tossicità su Daphnia Magna	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale	APAT CNR-IRSA 8020 Man29 2003
Escherichia Coli	assenti (UFC/100 ml)	APAT CNR-IRSA 7030E Man29 2003

Il Gestore deve rispettare le seguenti condizioni e prescrizioni, finalizzate anche al rispetto dei valori limite di emissione indicati:

- rispettare tutte le disposizioni dettate dal R.R. n. 26/2013, con particolare riferimento all'obbligo di riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento finalizzato alle necessità prioritariamente industriali (si prevede il riutilizzo di 64 m<sup>3</sup> annui di acqua meteorica trattata da impiegare nel ciclo di inertizzazione) ed in secondo luogo per gli altri usi consentiti dalla legge (domestici, irrigui) oltre al divieto di scarico su suolo e negli strati superficiali del sottosuolo a meno di 200 metri da opere di captazione sotterranee e di derivazione di acque destinate al consumo umano;
- adottare opportune misure di prevenzione e sicurezza e tutti gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi danno o nocumento a terzi, nonché per evitare apporti di sostanze inquinanti nelle acque di dilavamento, al fine di impedire lo smaltimento di sostanze pericolose nel corpo ricettore, con particolare riferimento alle sostanze per le quali il D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. prescrive il divieto assoluto di scarico sul suolo e nel sottosuolo;
- adottare le misure necessarie al fine di evitare l'aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento del corpo ricettore. Sui piazzali soggetti al dilavamento delle acque meteoriche non devono essere stoccati rifiuti all'aperto, come si evince dalla relazione tecnica AIA e dalla relazione geologica ed idrogeologica, ma solo in cassoni coperti con telone o coperchio;
- garantire una costante pulizia e idonea manutenzione della rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, dei pozzetti di ispezione e del sistema di trattamento e depurazione dove avverrà il trattamento primario e il trattamento chimico-fisico, al fine di garantirne un efficiente funzionamento sia sotto l'aspetto idraulico che quello igienico-sanitario;
- smaltire i residui rivenienti dai sistemi di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento nonché eventuali altri possibili rifiuti prodotti dagli insediamenti secondo le modalità previste dalla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- garantire che l'immissione, ivi comprese le operazioni ad esso connesse, venga effettuata in conformità alle disposizioni della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e senza pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente;
- evitare in modo assoluto che le acque meteoriche di dilavamento raccolte sulle superfici impermeabilizzate, anche in caso di fenomeni piovosi di massima intensità, possano riversarsi per tracimazione sulle aree adiacenti di altri proprietari e sull'attigua viabilità stradale statale, in particolare, nel caso di piogge di eccezionale intensità, dovrà essere costantemente verificata la capacità di assorbimento dei deflussi al fine di garantire l'incolumità pubblica e la massima sicurezza del traffico veicolare;
- il Gestore è tenuto ad informare la Provincia di Brindisi dell'avvenuta realizzazione delle opere e della messa a punto funzionale dei sistemi di gestione delle acque meteoriche ed a trasmettere contestualmente i relativi collaudi e le certificazioni di regolare esecuzione delle opere stesse;
- il Gestore è tenuto a comunicare ad ARPA Puglia, D.to di Brindisi, con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi, le date di attivazione dello scarico idrico, ai fini degli eventuali controlli di competenza;
- il Gestore deve eseguire gli autocontrolli relativi al punto di scarico idrico, per la verifica del rispetto dei limiti richiamati nella tabella precedente, durante la messa in esercizio dell'impianto e successivamente con frequenza semestrale. Il Gestore deve trasmettere i risultati di detti autocontrolli, unitamente a tutti i risultati dei monitoraggi del presente Piano, nel RAPPORTO AIA, con la frequenza stabilita nell'allegato 1 al provvedimento di AIA, prescrizione n. 4.48.

#### 4. Emissioni acustiche

L'area ove sorge l'impianto è individuata come Zona A (*zona produttiva*) nel P.R.G. vigente del Comune di Ostuni ed è stata classificata sotto il profilo acustico dallo stesso Comune, a seguito della D.C.C. n°49 del 30.11.07 di adozione del Piano di Zonizzazione Acustica e di sua successiva approvazione da parte della Provincia di Brindisi con D.G.P. n. 23 del 26.02.09, come "*Classe VI: aree esclusivamente industriali*", così come definita dall'art. 1 della L.R. n. 3/2002.

Il presente Piano è finalizzato alla verifica del rispetto dei valori limite riferiti al periodo diurno, dalle ore 6.00 alle ore 22.00, e notturno, dalle ore 22.00 alle ore 6.00, che vengono di seguito riportati:

Leq = 70 dB(A) (in periodo diurno);

Leq = 70 dB(A) (in periodo notturno).

Le principali fonti di rumore presenti nell'impianto sono le seguenti:

- R1: impianto di trattamento aria (Scrubber+filtro a carbone);
- R2: impianto di inertizzazione;
- R3: mezzi ed attrezzature;
- R4: trituratori;
- R5: impianto di trattamento chimico-fisico delle acque meteoriche.

I punti di emissione sono indicati nell'allegato 7 "Planimetria dell'impianto con l'individuazione delle sorgenti sonore", Rev. 02 del 03.04.15 e nella Scheda H "Emissioni sonore", Rev. 02 del 03.04.15, documenti pubblicati sul portale web dell'Ente.

Le misurazioni dell'inquinamento acustico devono essere effettuate nel rispetto del D.M. del 16.03.98 e della Circolare ministeriale del 06.09.04 "Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali", nonché condotte da un tecnico competente in acustica ai sensi della Legge n. 447/1995.

Inoltre, così come richiesto dal D.to di Brindisi di ARPA PUGLIA, rispettivamente con nota prot. n. 34735 del 29.06.12, a cui il Gestore ha dato riscontro con nota prot. n. 783/DG/ds del 23.07.12, e nota prot. n. 51526 del 02.10.12, la valutazione fonometrica deve comprendere anche la registrazione grafica dei tracciati sonori relativi ad ogni singola misura, un adeguato report fotografico e la georeferenziazione dei siti di misura.

Denominazione	Parametro	Valore limite	Metodo di prova
R1-R2-R3-R4-R5	Livello di emissione [dB(A)]	70 (periodo diurno) [dB(A)] 70 (periodo notturno) [dB(A)]	D.M. 16.03.1998 Circ. M. 06.09.2004

Relativamente all'inquinamento acustico il Gestore deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- mantenere chiusi i portoni dello stabilimento, fatte salve le normali esigenze produttive;
- verificare periodicamente lo stato di usura delle guarnizioni e dei supporti antivibranti dei ventilatori, degli impianti di abbattimento, dei compressori e delle linee di produzione e provvedere alla sostituzione delle parti usurate quando necessario; il Gestore è tenuto a registrare l'esecuzione di tali operazioni nell'apposito Registro delle attività, così come prescritto al punto 4.8 dell'allegato 1 al provvedimento di AIA;
- intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;
- provvedere ad effettuare una nuova previsione/valutazione di impatto acustico condotta da un tecnico competente in acustica ai sensi della Legge n. 447/1995 nel caso di modifiche all'impianto che lo richiedano;
- effettuare le misurazioni dell'inquinamento acustico nel rispetto del Decreto del Ministero dell'ambiente del 16.03.98 e della Circolare ministeriale del 06.09.04;
- comprendere nella valutazione fonometrica anche la registrazione grafica dei tracciati sonori relativi ad ogni singola misura, un adeguato report fotografico e la georeferenziazione dei siti di misura;
- stabilire i tempi di misura in maniera tale che siano rappresentativi del fenomeno acustico;
- impiegare strumenti di misura con la certificazione di taratura in corso di validità;
- avere durante le misurazioni acustiche le sorgenti sonore alla massima operatività;
- il Gestore deve eseguire gli autocontrolli relativi all'inquinamento acustico, per la verifica del rispetto dei limiti richiamati nella tabella precedente, con frequenza annuale. Il Gestore deve

trasmettere i risultati di detti autocontrolli, unitamente a tutti i risultati dei monitoraggi del presente Piano, nel RAPPORTO AIA, con la frequenza stabilita nell'allegato 1 al provvedimento di AIA, prescrizione n. 4.48;

- comunicare con un preavviso almeno di 7 (sette) giorni lavorativi al D.to di Brindisi di ARPA Puglia le date di svolgimento degli autocontrolli;
- archiviare i dati relativi agli autocontrolli svolti su supporto cartaceo e/o informatico.

## 5. Energia

In data 18 maggio 2011 il Gestore ha messo in esercizio un impianto di produzione di energia elettrica di tipo fotovoltaico della potenza di 66,240 kWp, di tipo grid-connected, cosiddetto a scambio sul posto.

Il Gestore deve comunicare alla Provincia di Brindisi ogni modifica inerente il comparto ambientale Energia.

Per l'impianto fotovoltaico, settimanalmente, vengono rilevate da un operatore addetto le letture dei contatori di produzione e di cessione in rete ed annotate manualmente sull'apposito registro vidimato dall'Agenzia delle Dogane (Add), Ufficio delle Dogane di Brindisi, e su di un foglio elettronico.

Ogni anno, ai sensi del Decreto Legislativo n. 504 del 26.10.95, "*Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative*", il Gestore provvede ad inoltrare all'Add di Brindisi la dichiarazione telematica sulla produzione e la cessione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

Il Gestore è tenuto a riportare i dati sui consumi energetici dell'anno precedente nel RAPPORTO AIA e deve archiviare i dati relativi alla produzione di energia da fonte rinnovabile e i consumi energetici complessivi su supporto cartaceo e/o informatico.

## 6. Rifiuti

Il Piano contiene le modalità con le quali, in relazione alla tipologia di processo autorizzato, vengono monitorate e controllate la qualità e quantità dei rifiuti in ingresso all'impianto, a seconda della provenienza e variabilità del processo produttivo, dei rifiuti avviati al trattamento all'interno dell'impianto, dei rifiuti in uscita dall'impianto ovvero di quelli avviati al recupero/smaltimento finale presso altri impianti autorizzati e dei rifiuti di propria produzione.

L'accettazione di qualsiasi tipologia di rifiuto all'interno dell'impianto segue una specifica procedura articolata in fasi successive.

La procedura di accettazione si attiva quando il cliente presenta al Gestore sull'apposito modulo definito dal Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) integrato con quello Ambientale e certificato anche secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 una richiesta di omologazione di un rifiuto, nella quale deve obbligatoriamente indicare:

- la classificazione del rifiuto che si intende conferire presso l'impianto, facendo riferimento alle attuali disposizioni di legge e, in particolare, ai codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER);
- il quantitativo di rifiuto che si intende conferire;
- la frequenza presunta dei conferimenti;
- la quantità prevista da conferire in occasione di ogni conferimento;
- le caratteristiche organolettiche del rifiuto;
- le eventuali caratteristiche di pericolo del rifiuto e/o il certificato di analisi relativo alla caratterizzazione chimico-fisica del rifiuto;
- le modalità di conferimento del rifiuto.

In fase contrattuale il cliente deve produrre, per ogni rifiuto che intende conferire all'impianto, l'analisi chimica e/o la scheda descrittiva del rifiuto.

A tal punto, il Gestore, sulla base della provenienza, delle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto e di eventuali ulteriori riscontri analitici, nonché dei dati riportati sulla scheda rifiuto, può decidere di:

- ammettere il rifiuto al conferimento in impianto;
- non ammettere il rifiuto al conferimento in impianto;
- richiedere ulteriori informazioni e/o chiarimenti in merito alla documentazione prodotta o rispetto alla richiesta di omologazione.

Accertata l'ammissibilità al conferimento in impianto, il rifiuto viene omologato e si chiude in questa fase l'iter commerciale (contratto).

Al fine di pianificare l'intera attività dell'impianto e quindi ottimizzare sia la fase di accettazione sia le successive fasi operative, di comune accordo con il cliente, vengono determinati i quantitativi accettabili per ciascun conferimento, le frequenze di accettazione e le disponibilità dell'impianto.

L'accesso in impianto per il conferimento dei rifiuti viene consentito esclusivamente ai soggetti previsti dal programma di lavoro, che devono essere preventivamente autorizzati dalla direzione tecnica dell'impianto e conferire con mezzi idonei al trasporto dei rifiuti.

Le procedure obbligatorie di conferimento, caso per caso, vengono definite nel corso della procedura di omologazione.

A tal proposito, qualsiasi mezzo che giunge in impianto e che non rispetta le modalità di trasporto definite, può essere respinto al produttore/detentore, a prescindere dall'intrinseca accettabilità o meno dei rifiuti trasportati.

All'interno dell'impianto è installata una pesa a ponte elettronica della portata massima di 80.000 kg per verificare il peso in ingresso e in uscita dall'impianto su mezzi pesanti (ad esempio autotreni, autoarticolati, ecc.), mediante il metodo della doppia pesata (lordo e tara), e/o all'interno di piccoli/grandi contenitori.

Durante le operazioni di pesatura il personale esterno deve osservare tutte le norme di sicurezza e la segnaletica esposta in impianto nonché le regole del codice della strada, e cioè procedere a passo d'uomo ed usare la massima cautela durante il posizionamento del mezzo sulla pesa a ponte.

Dall'interno dell'ufficio, l'operatore addetto all'utilizzo del dispositivo elettronico di pesatura rileva visivamente l'esatto posizionamento del mezzo sulla pesa dando il consenso per la registrazione del peso; la stessa operazione viene effettuata a mezzo scarico in uscita dall'impianto.

Automaticamente, per differenza tra lordo e tara, il sistema di pesatura registra e stampa il peso sull'apposito talloncino.

A tal punto, l'operatore addetto procede alla verifica del peso indicato sul Formulario di Identificazione Rifiuto (FIR), confermandolo oppure riportando nell'apposito spazio quello riscontrato a destino.

In impianto sono presenti delle apposite aree destinate al parcheggio dei mezzi che conferiscono i rifiuti, onde consentire l'effettuazione delle necessarie campionature sul loro carico ed attendere il riscontro della verifica.

Ogni mezzo utilizzato per il conferimento, infatti, viene sottoposto, prima dello scarico, ad una serie di verifiche mirate alla constatazione che il rifiuto conferito sia effettivamente quello indicato dal produttore in fase di richiesta dell'omologa.

La prima verifica è relativa alla documentazione di accompagnamento.

Successivamente il personale addetto all'accettazione procede, quando possibile, ad un preliminare esame visivo sulle corrette modalità di imballaggio (idoneità degli imballaggi, etichettatura, stivaggio del carico, ecc.) adottate durante il trasporto e sullo stato del carico (stato ed integrità dei contenitori utilizzati, ecc.).

Qualora lo si dovesse ritenere necessario, possono essere svolti ulteriori esami mirati verso parametri di rapida determinazione in seguito ad adeguati campionamenti del carico in ingresso.

La titolarità del rifiuto, comunque, resta del produttore/detentore sino al momento della formale accettazione del carico.

Pertanto, in attesa dell'esecuzione delle verifiche di conformità, i mezzi interessati sostano con il proprio carico nelle anzidette aree di parcheggio.



Se il riscontro è diverso da quello atteso, e quindi i rifiuti non sono accettabili (ad esempio a causa di difformità nelle caratteristiche chimico-fisiche, condizioni di conferimento od altro), il carico viene respinto al produttore/detentore.

Una volta che un carico viene dichiarato accettabile, invece, la gestione tecnica dell'impianto lo prende in consegna ed assiste l'autista nelle procedure di conferimento presso le aree di stoccaggio.

È cura degli stessi addetti interni dare agli autisti delle imprese terze adeguate istruzioni affinché le operazioni di carico e scarico avvengano in maniera ordinata presso le aree indicate nel programma di lavoro, evitando che si vengano a creare sversamenti accidentali e/o che vengano effettuate operazioni non conformi alle procedure impartite dalla direzione tecnica, e fornire le capacità residue di stoccaggio all'operatore che gestisce i carichi in ingresso all'impianto.

È fatto assoluto divieto al personale esterno all'attività dell'impianto di effettuare le manovre di carico e scarico dei mezzi manualmente.

Ultimate le operazioni di conferimento all'autista viene fornita la documentazione di attestazione per il quantitativo di rifiuto verificato ed accettato in impianto.

Il Gestore consente l'accesso per il conferimento di rifiuti in impianto solo ai trasportatori debitamente autorizzati e regolarmente iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali; a tal proposito, infatti, il trasportatore è tenuto a presentare prima del trasporto una copia della propria autorizzazione/iscrizione al trasporto rifiuti.

Ciascun carico di rifiuti deve, inoltre, essere accompagnato dal FIR debitamente compilato con tutte le informazioni previste dalla normativa vigente.

La viabilità interna all'impianto si articola in modo da rendere il più agevole possibile la movimentazione dei mezzi interni ed esterni, cercando di evitare eventuali interferenze non desiderate ed osservando le seguenti norme:

- i veicoli devono portare ben visibile il contrassegno distintivo della ditta di appartenenza;
- la circolazione all'interno dell'impianto è ammessa solo per ragioni di lavoro;
- i veicoli devono circolare a passo d'uomo;
- è vietato lasciare i veicoli incustoditi su zone dove possono causare pericolo e/o intralcio;
- è vietato lasciare i veicoli in vicinanza di idranti e/o attrezzature antincendio;
- tutto il personale deve essere provvisto di divisa da lavoro, preferibilmente con fasce ad alta visibilità, sul quale sia ben visibile il contrassegno distintivo della ditta di appartenenza ed osservare le disposizioni di sicurezza;
- è vietato fumare all'interno dell'impianto.

Il Gestore deve inserire nel RAPPORTO AIA

- il quantitativo giornaliero in ricezione massimo registrato, distinto tra rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- la capacità massima di stoccaggio istantaneo raggiunta, distinta tra rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- il quantitativo giornaliero di trattamento massimo registrato, distinto tra rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- il quantitativo annuale complessivo di rifiuti pericolosi e non pericolosi in ingresso all'impianto;
- i registri di carico e scarico rifiuti ed i file del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD).

La gestione delle informazioni relative alla movimentazione dei rifiuti viene eseguita a mezzo del software "WinWaste.Net".

Il Gestore inoltre deve trasmettere telematicamente con frequenza ANNUALE ovvero entro il 30 aprile dell'anno in corso alla competente CCIAA di Brindisi il MUD nonché, ai sensi della Legge n. 70 del 25.01.94, "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale" e del DPCM del 24.12.02, "Approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2013", all'autorità

competente ovvero all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) la Dichiarazione PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) relativa alla Parte VII "Trasferimento fuori sito di rifiuti" della sezione emissioni.

Tutti i rifiuti speciali prodotti dalle attività di pulizia e manutenzione devono essere smaltiti e/o recuperati dal Gestore all'interno dell'impianto laddove autorizzato alla gestione dei relativi codici CER.

Nel caso in cui il Gestore non risulti autorizzato alla gestione del codice CER del rifiuto di produzione, tale rifiuto deve essere inviato al destinatario finale direttamente dal deposito temporaneo.

Le operazioni di miscelazione/inertizzazione devono avvenire all'interno di idonei contenitori (ad esempio serbatoi di stoccaggio fuori terra, all'interno di bacino di contenimento idoneamente dimensionato, cisterne, cisternette pallettizzate, fusti, cassoni scarrabili, ecc.), disposti su adeguata superficie impermeabile, anche con l'ausilio di pompe, e/o in impianto pilota dedicato.

Le operazioni di miscelazione/inertizzazione devono avvenire al chiuso in ambienti confinati.

Lo stoccaggio delle miscele di rifiuti ottenute può avvenire all'esterno in idonei contenitori a tenuta.

È consentita l'addizione in fase liquida di rifiuti acidi/basi e/o comunque di rifiuti da considerarsi coadiuvanti alle operazioni di inertizzazione previa verifica di idoneità.

Le miscelazioni di rifiuti pericolosi devono essere effettuate nel rispetto delle condizioni di compatibilità chimica, secondo quanto riportato nella documentazione elencata di seguito:

- allegato 14.1 "Elenco dei codici CER ammessi in impianto", Rev. 1 del 24.10.14, in particolare alle pagine 85 e 86 di tale allegato, ovvero nello "Schema di compatibilità chimica tra diversi gruppi di sostanze";
- tabella E.2 della sezione "Impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi" del D.M. del 29.01.07 (Fonte: "Best Available Techniques Reference Document for the Waste Treatments Industries");
- allegato 1 "Relazione tecnica", Rev. 01 del 24.10.14.

Nella tabella riportata a pagg. 66/86, 67/86, 68/86, 69/86 e 70/86 dell'Allegato 14.1 "Elenco dei codici CER ammessi in impianto alle operazioni di smaltimento (D15-D13-D14-D9) e di recupero (R13)", Rev. 01 del 24.10.14, sono indicati i gruppi di miscelazione:

- Gruppo B (cancerogeni, teratogeni, mutageni): H7, H10, H11;
- Gruppo C1 (facilmente infiammabili): H3-A, H5, H6, H14;
- Gruppo C2 (infiammabili): H3-B, H5, H6, H14;
- Gruppo D1 (corrosivi perché acidi): H8 (acidi), H5, H6, H14 (solo se a pH neutro o leggermente acido);
- Gruppo D2 (corrosivi perché basici): H8 (basici), H5, H6, H14 (solo se a pH neutro o leggermente basico);
- Gruppo E (irritanti): H4, H5, H6, H13, H14, H15.

I rifiuti ovvero i codici CER miscelabili contemporaneamente tra di loro possono essere diversi ed anche con classi Hx (caratteristiche di pericolo) diverse.

Le condizioni di compatibilità chimica nella miscelazione/inertizzazione devono essere verificate, tranne che per i rifiuti stabili non reattivi, mediante caratterizzazione analitica preventiva.

Il Gestore deve aggiornare e mantenere il registro delle Miscelazioni, come indicato nella prescrizione n. 4.48 dell'allegato 1 al provvedimento di AIA.

Nella gestione dell'impianto di inertizzazione e degli impianti tecnologici devono essere predisposte e rese disponibili sull'impianto le schede di lavorazione riferite alle singole partite di rifiuti in ingresso, attraverso le quali effettuare le registrazioni in merito ai controlli in accettazione, le modalità operative dell'impianto, i

risultati attesi e conseguiti in uscita ed i sistemi di abbattimento e contenimento delle emissioni all'interno degli ambienti di lavoro.

## 7. Indicatori ambientali

In sede di rilascio della prima AIA, la Regione Puglia e ARPA hanno suggerito al Gestore di individuare degli opportuni indicatori ambientali da relazionare al parametro "prelievi idrici" ed al parametro "energia", al fine comunque di valutare nel tempo tali parametri.

Il Gestore, così come comunicato alle autorità competenti con nota prot. n. 824/DG/ds del 02.01.12, ha individuato i seguenti indicatori rispettivamente per quanto riguarda i consumi idrici (approvvigionamento idrico) e i consumi energetici:

Prelievi idrici:

- IA1, consumo di acqua (m<sup>3</sup>/anno) su forza lavoro (numero medio di lavoratori/anno);
- IA2, consumo di acqua (m<sup>3</sup>/anno) su rifiuti trattati, ovvero conferiti presso l'impianto (t/a);

Energia:

- IE1, consumo di energia elettrica (kWh/anno) su forza lavoro;
- IE2, consumo di energia elettrica (kWh/anno) su rifiuti trattati (t/a);
- IE3, rapporto % tra consumo di energia elettrica prelevata dalla rete (kWh/anno) su consumo di energia elettrica prelevata dall'impianto fotovoltaico (kWh/anno).

Il Gestore deve inserire tali indicatori, determinati per l'anno precedente, all'interno del RAPPORTO AIA, di cui alla prescrizioni n. 4.48.

## 8. Manutenzione e monitoraggio delle attrezzature e degli impianti

Ogni macchinario, attrezzatura, impianto e sistema di controllo e misura utilizzato in impianto deve essere perfettamente funzionante ed efficiente per l'uso e devono osservarsi rigorosamente le indicazioni d'uso e manutenzione dei fabbricanti.

Onde garantire la completa funzionalità ed efficienza di tutte le attrezzature il Gestore deve adottare un piano di manutenzione programmata definito secondo il SGQ adottato ed implementato in azienda.

Il Gestore deve comunicare alla Provincia di Brindisi, ogni modifica inerente il parco mezzi ed attrezzature e deve tenere aggiornato il Registro delle attività, richiamato nella prescrizione n. 4.8 dell'allegato 1 al provvedimento di AIA.

## 9. Responsabilità dell'esecuzione del Piano

Il Gestore può svolgere tutte le attività previste dal presente Piano avvalendosi anche di società terze contraenti autorizzate e specializzate nei diversi campi di attività.

Il Gestore deve tenere e aggiornare periodicamente i seguenti registri dedicati alla gestione ambientale dell'impianto, come prescritto nel paragrafo C dell'allegato 1 al presente provvedimento:

- Registro delle attività (prescrizione 4.8), da sottoporre a vidimazione della Provincia;
- Registro di carico e scarico, ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- Registro delle miscele (prescrizione 4.40), da sottoporre a vidimazione della Provincia.

Il Dirigente del Servizio  
F.to Dott. Pasquale Epifani

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Dott. Dario Muscogiuri